

Direttive per le ispezioni delle aziende Vacca Madre Svizzera (Programmi di marchio per bovini)

Le presenti direttive completano e precisano quanto stabilito nel regolamento di produzione, nel formulario di controllo e nella lista di sanzioni. Le presenti direttive impiegano solo la forma maschile, ma si riferiscono alle persone di entrambi i sessi.

Esigenze riguardanti la tenuta degli animali

| <p>PER (o BIO), protezione degli animali, URA e SSRA come condizione di base</p> | <p>Il mancato rispetto delle disposizioni PER o BIO, protezione degli animali, URA e/o SSRA è sanzionato con l'esclusione. Le sanzioni decise nel quadro dei programmi di marchio non hanno alcun influsso immediato sui pagamenti diretti di cui beneficia l'azienda.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|--|-----------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| <p>Tutti gli animali delle categorie A2-A9 sono tenuti secondo i regolamenti di produzione</p> | <p>Aziende con allevamento di vacche madri: le disposizioni SSRA e URA (incl. uscita giornaliera all'aperto) si applicano a tutti gli animali delle categorie bovine (da A2 a A9) che si trovano nell'azienda, eccezion fatta per le vacche da latte (che è possibile tenere in stabulazione fissa). Per ottenere l'autorizzazione per produrre del "Pascolo dopo lo svezzamento", tutti gli animali delle categorie di bestiame grosso devono soddisfare le esigenze previste per questo tipo di produzione. Aziende SwissPrimGourmet senza allevamento di vacche madri: i capi SwissPrim-Beef devono essere tenuti secondo le disposizioni SSRA e URA; nel caso di SwissPrimVeal le disposizioni URA non sono obbligatorie. Non è ammessa la produzione parallela di SwissPrimBeef e di Manzo da pascolo. Manzo da pascolo: v. direttive a parte. Tutte le stabulazioni e le unità di produzione che appartengono a un'azienda sottostanno alle ispezioni di Beef Control.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Parchetto all'aperto</p> | <p>Spetta alle autorità cantonali verificare se il parchetto all'aperto è sistemato e utilizzato nel rispetto delle disposizioni di legge (protezione degli animali, protezione delle acque). I parchetti costantemente accessibili sono considerati parte integrante della stalla e non possono essere recintati con cavi elettrificati. I parchetti che, considerate le dimensioni, sono «analoghi» a un pascolo, possono invece essere recintati con cavi elettrificati*, a condizione che non presentino strettoie e offrano agli animali sufficiente possibilità di movimento. Nella tabella sottostante sono riassunte le esigenze minime (base di riferimento: vacca senza corna e vitello fino a 300 kg PV; in caso di differenze, ad es. nella stagione di figliatura → superficie necessaria in funzione dei programmi OPD per il benessere degli animali) e la valutazione:</p> <table border="1" data-bbox="443 1435 1465 2016"> <thead> <tr> <th>Parchetto all'aperto</th> <th>Sistemazione</th> <th>Superficie minima (vacca+vitello)</th> <th>Valutazione / Decisione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accesso permanente (stabulazione libera)</td> <td>Pavimentato, con recinzione fissa</td> <td>3,8 m², senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9.6 m²*</td> <td>OK se superficie complessiva (= tutte le superfici interne ed esterne) di almeno 14,5 m²</td> </tr> <tr> <td>Accesso permanente (stabulazione libera)</td> <td>Non pavimentato</td> <td>3,8 m², senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9,6 m²*</td> <td>Riconoscimento provvisorio (fino a 12 mesi) → ristrutturazione o attestato di conformità emesso dalle autorità di esecuzione** → superficie complessiva di almeno 14,5 m²</td> </tr> <tr> <td>Accesso non permanente (stabulazione libera)</td> <td>Pavimentato e non pavimentato</td> <td>9,6 m² (animali con le corna = 12,9 m²) almeno 50% della superficie minima del parchetto deve essere priva di tettoia</td> <td>OK se tutte le dimensioni sono rispettate (stalla e parchetto)</td> </tr> </tbody> </table> | | | Parchetto all'aperto | Sistemazione | Superficie minima (vacca+vitello) | Valutazione / Decisione | Accesso permanente (stabulazione libera) | Pavimentato, con recinzione fissa | 3,8 m ² , senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9.6 m ² * | OK se superficie complessiva (= tutte le superfici interne ed esterne) di almeno 14,5 m ² | Accesso permanente (stabulazione libera) | Non pavimentato | 3,8 m ² , senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9,6 m ² * | Riconoscimento provvisorio (fino a 12 mesi) → ristrutturazione o attestato di conformità emesso dalle autorità di esecuzione** → superficie complessiva di almeno 14,5 m ² | Accesso non permanente (stabulazione libera) | Pavimentato e non pavimentato | 9,6 m ² (animali con le corna = 12,9 m ²) almeno 50% della superficie minima del parchetto deve essere priva di tettoia | OK se tutte le dimensioni sono rispettate (stalla e parchetto) |
| Parchetto all'aperto | Sistemazione | Superficie minima (vacca+vitello) | Valutazione / Decisione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accesso permanente (stabulazione libera) | Pavimentato, con recinzione fissa | 3,8 m ² , senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9.6 m ² * | OK se superficie complessiva (= tutte le superfici interne ed esterne) di almeno 14,5 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accesso permanente (stabulazione libera) | Non pavimentato | 3,8 m ² , senza tettoia → con recinto elettrificato: parchetto almeno 9,6 m ² * | Riconoscimento provvisorio (fino a 12 mesi) → ristrutturazione o attestato di conformità emesso dalle autorità di esecuzione** → superficie complessiva di almeno 14,5 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accesso non permanente (stabulazione libera) | Pavimentato e non pavimentato | 9,6 m ² (animali con le corna = 12,9 m ²) almeno 50% della superficie minima del parchetto deve essere priva di tettoia | OK se tutte le dimensioni sono rispettate (stalla e parchetto) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Pascolo</td> <td>Amnesso quale alternativa al parchetto all'aperto solo se la superficie è estesa. Deve sempre presentare una cotica erbosa intatta. I punti melmosi devono essere recintati.</td> </tr> </table> <p>* Occorre chiarire i dettagli presso le autorità cantonali competenti per l'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione degli animali.</p> <p>** Indicare il termine per il riconoscimento del parchetto sotto <i>Osservazioni</i>. L'attestato di conformità emesso dalle autorità cantonali di esecuzione deve essere trasmesso direttamente a beef control, Stapferstrasse 2, 5201 Brugg. Se necessario, sarà predispesa un'ispezione di verifica, a carico del produttore.</p> | Pascolo | Amnesso quale alternativa al parchetto all'aperto solo se la superficie è estesa. Deve sempre presentare una cotica erbosa intatta. I punti melmosi devono essere recintati. |
| Pascolo | Amnesso quale alternativa al parchetto all'aperto solo se la superficie è estesa. Deve sempre presentare una cotica erbosa intatta. I punti melmosi devono essere recintati. | | |
| <p>Registro delle uscite / Uscita all'aperto e tenuta al pascolo</p> | <p>La base di riferimento sono le disposizioni URA, alle quali si aggiungono, come condizione supplementare, l'uscita giornaliera all'aperto (SwissPrimBeef, event. SwissPrimVeal) o il pascolo (vacche madri e vitelli, bovini da allevamento, bovini da pascolo).</p> <p>L'azienda con uscita giornaliera all'aperto e con accesso giornaliero al pascolo può semplificare la tenuta del registro. In caso normale basta annotare il cambiamento tra i diversi periodi. Le eccezioni, dovute ad es. a lunghi periodi di intemperie, devono figurare nel registro e essere motivate. Ogni gruppo di animali deve essere elencato separatamente nel registro dei recinti.</p> <p>Se le circostanze danno adito a dubbi, il produttore deve provare sia le possibilità di pascolo (superficie minima vacca+vitello = 17 a, accesso al pascolo, foraggio sufficiente proveniente dal pascolo), sia il tipo e l'intensità di utilizzazione del parchetto all'aperto. In caso di pascolo occorre rispettare le disposizioni per la tenuta prolungata di animali all'aperto (soprattutto per quanto concerne l'acqua e la protezione dalle intemperie). La sanzione minima per il mancato rispetto dell'uscita all'aperto è il blocco delle forniture. Se le giustificazioni sono attendibili (ad es. rischio per gli animali a causa del ghiaccio e altre eccezioni previste dall'OPD) sono tollerati 14 giorni l'anno senza uscita all'aperto. Ciò significa che il blocco delle forniture interviene nel lasso di tempo compreso tra il 15° e il 20° giorno. Più di 20 giorni senza uscita all'aperto comportano l'esclusione.</p> | | |
| <p>PLCSI per vacche madri, vitelli, animali da allevamento e animali da ingrasso al pascolo</p> | <p>Aziende con allevamento di vacche madri: la PLCSI è obbligatoria per le vacche madri, i vitelli non ancora svezzati e gli animali che ingrassano al pascolo. Dopo lo svezzamento, ad es. durante l'ingrasso per la produzione di SwissPrimBeef, la PLCSI non è obbligatoria.</p> <p>Aziende con bovini da allevamento per i programmi di marchio: la PSCSI è obbligatoria.</p> <p>Aziende SwissPrimGourmet senza allevamento di vacche madri: non è richiesta la PLCSI.</p> <p>Aziende che tengono animali solo durante il periodo di vegetazione (estivazione sulla SAU): in caso di apporto supplementare di foraggio (foraggio concentrato, mais e altro foraggio non proveniente dai pascoli), il produttore deve provare, sulla base di un bilancio foraggero, che le condizioni PLCSI sono rispettate.</p> | | |
| <p>Dimensioni</p> | <p>In BeefNet e nel formulario di controllo viene indicato il numero massimo di animali constatato durante l'ispezione e che può essere stabulato in conformità alle disposizioni di legge. I riferimenti sono dati, ad es., dal numero di box di riposo, delle poste di foraggiamento, delle superfici di riposo per vitelli con lettiera ecc.</p> <p>Ogni mucca deve disporre di un posto per vitello corrispondente a una superficie di riposo minima di 2 m² con lettiera. Per ogni vitello supplementare occorre una superficie di riposo minima di 2 m² di lettiera. Le condizioni di spazio (superficie di riposo, superficie complessiva, superficie del parchetto all'aperto, poste di foraggiamento ecc.) devono corrispondere in qualsiasi momento alle esigenze e all'effettivo di animali. In particolare durante la stagione di figliatura, non bisogna oltrepassare il tasso di occupazione massimo della stalla.</p> <p>Le vacche in asciutta e le manze in gravidanza avanzata possono, ad es., essere tenute in un box separato o in un'altra stalla che soddisfa esclusivamente i requisiti riguardanti le vacche.</p> | | |
| <p>Area di riposo per i vitelli</p> | <p>Nelle costruzioni nuove o ristrutturatae, dal 1° gennaio 2023 sono ammessi, come area di riposo per i vitelli, solo lettiera profonda o box profondi.</p> | | |

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| File: L 0701-02-Wegleitung Betriebskontrolle Rindvieh it.docx | | Destinatari: servizi di ispezione e ispettori | |
| Autore: direzione beef control | visto MW | approvato: 02.11.2021 | visto: MW |
| versione: 2.2021 | | In vigore dal: 02.11.2021 | |

| | |
|---|--|
| | Nelle aziende che il 1° gennaio 2023 dispongono già di un riconoscimento per i programmi di marchio e che per i vitelli hanno box alti conformi alle norme SSRA, per il momento non sono necessari adeguamenti. |
| Poste di foraggiamento per i vitelli | Per i vitelli che hanno superato i 160 giorni occorre una posta di foraggiamento pavimentata. Si consiglia di riservare ai vitelli un'area di foraggiamento separata dalle vacche madri. Le dimensioni indicative figurano in un documento pubblicato da Agroscope («Misure per i sistemi di stabulazione»). |
| | I vitelli delle categorie A5 e A9 (che non hanno ancora compiuto 160 giorni) possono essere nutriti anche in un box per vitelli munito di lettiera. Se la mangiatoia con il fieno è accessibile solo per i vitelli più giovani di 160 giorni, tutta la superficie con lettiera può essere calcolata nella superficie di riposo. Se alla mangiatoia con il fieno hanno accesso anche vitelli più vecchi, la relativa superficie deve essere dedotta dalla superficie di riposo (larghezza della mangiatoia x 160 cm). |
| Box per il parto | Occorre almeno un box per il parto, che non può essere contato tra le poste regolari. Se il box per il parto è integrato nella superficie di riposo con lettiera, occorre predisporre una superficie supplementare di almeno 10 m ² per animale partoriente. Si raccomanda di allestire diversi box per il parto in funzione delle dimensioni della mandria di vacche madri e soprattutto in vista della stagione di figliatura. |
| Il numero massimo di animali è rispettato | Ogni animale deve essere tenuto esclusivamente in stabulazioni riconosciute da Vacca Madre Svizzera. È vietato superare il numero massimo di animali consentito. |
| | In caso di dubbi, il produttore deve inviare al servizio di ispezione una lista BDTA degli effettivi, aggiornata, completa e suddivisa per categorie di animali. I risultati del controllo sono emessi a condizione che la lista sia inviata entro i termini previsti e che il servizio di ispezione non abbia constatato alcuna infrazione. |
| Illuminazione naturale sufficiente | Per valutare le condizioni di illuminazione, si applicano le regole seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - nella zona in cui si trovano gli animali, l'intensità luminosa deve raggiungere almeno 15 lux. Regola generale: in una giornata mediamente luminosa deve essere possibile compilare il rapporto di ispezione ad altezza animali; - l'illuminazione sufficiente deve essere raggiunta mediante la luce naturale. Regola generale: la superficie delle parti di pareti e di soffitto da cui penetra la luce corrisponde ad almeno 1/20 della superficie del pavimento. In casi critici, il produttore deve presentare un attestato di conformità rilasciato dai servizi cantonali incaricati di applicare le disposizioni concernenti la protezione degli animali. La verifica dell'attestato e le eventuali sanzioni competono al servizio di ispezione. |
| Identificazione degli animali e notifiche | Tutti gli animali devono essere marcati correttamente (2 marche auricolari ufficiali) e figurare nella BDTA. (Documento di riferimento: USAV, <i>Directive tecniche concernenti gli animali a unghia fessa</i>) |
| | Si possono verificare situazioni eccezionali quando gli animali mangiano attraverso rastrelliere, quando tornano in stalla dopo un lungo periodo di pascolo (ad es. alpeggio), oppure quando pascolano in luoghi molti cespugliosi o recintati con reti annodate. Sono ammessi sistemi di marcatura privati solo se l'identificazione può essere compresa anche da terzi e se le disposizioni di legge concernenti il traffico di animali sono rispettate. Le situazioni eccezionali devono essere riportate rapidamente alla normalità. |
| | Tutti gli animali devono poter essere identificati mediante la lista degli effettivi e le marche auricolari. L'ispettore o il servizio di ispezione può esigere una lista BDTA degli effettivi aggiornata. |
| | La sanzione minima per la falsificazione di dati concernenti gli animali (ad es. notifica di improbabili parti gemellari o trigemellari, attribuzione non autorizzata di vitelli sostitutivi o di vitelli adottivi, modifica di dati o di certificati ecc.) è il blocco delle forniture. |
| Interventi sugli animali | Conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, la castrazione precoce (fino a un'età di 2 sett.) e la decornazione precoce (fino a un'età di 3 sett.) possono essere eseguite dal detentore, a condizione che egli: <ul style="list-style-type: none"> - disponga di un attestato di competenza o abbia portato a termine un corso di formazione riconosciuto e sia stato annunciato dal veterinario dell'effettivo per l'esame pratico del veterinario ufficiale; - abbia concluso una convenzione MVet con il veterinario dell'effettivo. |

| | |
|---|---|
| File: L 0701-02-Wegleitung Betriebskontrolle Rindvieh it.docx | Destinatari: servizi di ispezione e ispettori |
| Autore: direzione beef control visto MW | approvato: 02.11.2021 visto: MW |
| versione: 2.2021 | In vigore dal: 02.11.2021 |

| | |
|---|--|
| Registro dei trattamenti e medicinali per la scorta | <p>Nel registro dei trattamenti devono figurare tutti gli impieghi di medicinali veterinari (MVet). Questo obbligo è rispettato quando tutte le applicazioni figurano nel registro ufficiale dei trattamenti © LBL 2005/II (tutte le colonne devono essere compilate) o in un documento equivalente (le fatture del veterinario non possono sostituire il registro dei trattamenti).</p> <p>Se il produttore tiene una scorta di medicinali, deve compilare e tenere aggiornato un inventario ufficiale © LBL 2005/II o un documento equivalente. È possibile dispensare medicinali per la scorta solo se il produttore ha concluso una convenzione MVet con il veterinario dell'effettivo.</p> |
| Niente soia alle vacche madri, ai vitelli allattati e agli animali che ingrassano al pascolo; per i capi SwissPrimBeef, solo soia di produttori che aderiscono alla Rete svizzera per la soia | <p>Dal 1° novembre 2012 non è più ammesso l'impiego di soia per nutrire le vacche madri, i vitelli non ancora svezzati e gli animali che ingrassano al pascolo. Le infrazioni sono punite con un blocco delle forniture. Il divieto concerne tutti i tipi di soia (quali materie prime da foraggio o foraggi composti) e tutti i tipi di prodotti a base di soia. I sali minerali possono contenere olio di soia come legante. Fino a nuovo avviso è invece autorizzato l'impiego di soia per l'ingrasso nel quadro della produzione SwissPrimBeef e per il bestiame da latte. Se il produttore impiega soia in situazioni che combinano l'allevamento di vacche madri, l'allevamento di bestiame grosso da ingrasso e/o l'allevamento di bestiame da latte, è tenuto a esibire la necessaria documentazione. Il foraggio contenente soia e destinato a capi SwissPrimBeef deve provenire da mulini che aderiscono alla Rete svizzera per la soia.</p> |
| Foraggio complementare | <p>Se l'azienda combina diversi tipi di produzione (ad es. bestiame da latte, suini, pollame o bestiame grosso da ingrasso e vacche madri) è tenuta a documentare il flusso di merci per ogni tipo di foraggio. L'ispettore verifica le misure adottate per impedire le confusioni. Su domanda del servizio di ispezione, il produttore è tenuto a esibire la contabilità e le fatture.</p> <p>I foraggi composti possono essere acquistati solo presso fabbricanti che rispettano le condizioni poste dai regolamenti Vacca Madre Svizzera e dalla direttiva Coop «Nutrizione degli animali da reddito», che li dichiarano, che presentano un efficace sistema di gestione della qualità e che rispettano una buona prassi. Il produttore deve essere in grado di esibire i relativi attestati (ad es. etichette / bollettini di consegna / fatture).</p> |
| Separazione di vacca e vitello, durata della detenzione | <p>La durata della detenzione e la separazione del vitello dalla vacca possono essere controllate sul posto o attraverso il sistema informatico. La separazione non autorizzata dei vitelli dalle madri è, nel caso di una prima infrazione, sanzionata con un riconoscimento provvisorio; se l'infrazione è ripetuta e/o riguarda oltre il 10% dell'effettivo, è sanzionata con un blocco delle forniture. Se la separazione è constatata per la prima volta nel quadro di un'ispezione a seguito di un'ordinazione di certificato, il certificato per il vitello non è rilasciato e il produttore è ammonito a voce. In tale occasione, l'ispettore ricorda al produttore che, se l'infrazione dovesse ripetersi, comporterà una sanzione da parte di beef control.</p> |
| Età di macellazione Natura-Veal e Natura-Beef | <p>L'età di macellazione è controllata attraverso il sistema informatico. Se vengono macellati animali che superano nettamente le fasce di età previste dal regolamento (Natura-Veal ca. 5 mesi, Natura-Beef ca. 10 mesi), il produttore è ammonito. Al secondo ammonimento di Vacca Madre Svizzera l'azienda è sanzionata da beef control con un riconoscimento provvisorio. Se l'infrazione si ripete nuovamente, è sanzionata con il blocco delle forniture.</p> |
| Allevamento di rimonte per l'ingrasso al pascolo o per la produzione SwissPrimBeef | <p>L'allevamento con la madre di rimonte per l'ingrasso al pascolo o per la produzione SwissPrimBeef è controllato attraverso il sistema informatico. Sono riconosciuti quali capi per l'ingrasso al pascolo o per la produzione SwissPrimBeef solo gli animali che sono stati tenuti almeno 5 mesi in una mandria di vacche madri. Per le eccezioni occorre un'autorizzazione (ad es. se la vacca è macellata d'emergenza).</p> |
| Mungitura di vacche madri | <p>Negli allevamenti di vacche madri non è consentita la loro mungitura. Dopo la macellazione dei vitelli (Natura-Veal) è possibile mungere le vacche madri, ma a condizione che ciò avvenga in un altro luogo (ad es. all'alpe o in un'altra stalla). I dati concernenti le vacche (A1 o A2) che figurano nella BDTA devono essere corretti e corrispondere alla situazione in qualsiasi momento.</p> <p>Nello stesso luogo è possibile tenere a tempo indeterminato, a condizione che sia separata, una mandria per la produzione lattiera.</p> |
| Vitelli da ingrasso nelle aziende che allevano vacche madri | <p>I vitelli da ingrasso (vitelli magri convenzionali) allevati in aziende di vacche madri devono soddisfare i requisiti del programma URA e quindi avere accesso permanente a un parchetto all'aperto. È vietato integrarli nella mandria di vacche madri. Il controllo e la tracciabilità del flusso di merci devono essere garantiti e i vitelli da ingrasso non</p> |

| | |
|---|---|
| | possono essere forniti nel quadro dei programmi di marchio gestiti da Vacca Madre Svizzera. |
| Requisiti formali | |
| Notifica dei controlli / Controlli in assenza | <p>In linea di principio, le ispezioni non sono annunciate.</p> <p>D'accordo con il responsabile dell'azienda, l'ispezione può essere eseguita anche in sua assenza. Se l'ispettore non può verificare i documenti, al produttore è comunicato mediante una cartolina il termine entro il quale è tenuto a trasmettere la documentazione.</p> <p>L'ispezione iniziale, in vista di una prima adesione, è annunciata.</p> <p>L'ispettore può, assumendosi la responsabilità, eseguire controlli supplementari sulla base di quanto ha osservato.</p> <p>Tutti i dati e i risultati delle ispezioni sono trattati in modo confidenziale.</p> |
| Decisione / Firma | <p>Senza ispezione non è possibile rilasciare un riconoscimento di marchio o un'autorizzazione GQ – Carne Svizzera. È invece possibile aderire a Vacca Madre Svizzera anche senza sottoporsi a controlli.</p> <p>Un rifiuto di sottoporsi all'ispezione può comportare un'esclusione dai programmi di marchio.</p> <p>Al termine dell'ispezione, l'ispettore presenta i risultati al produttore. Questi può esaminarli ed è tenuto a controfirmare il rapporto, di cui conserva una copia (formulario di controllo e ev. lista di sanzioni).</p> <p>L'ispettore ricorda al produttore le possibilità di ricorso di cui dispone (v. quanto figura sul formulario di controllo).</p> |
| Ispezioni di verifica | <p>Se infrazioni o divergenze di altro tipo richiedono l'esecuzione di un'ispezione di verifica, questa è a carico del produttore. L'ispezione di verifica non è annunciata e ha luogo dopo il termine fissato dall'ispettore che ha constatato le lacune. In caso di blocco delle forniture / esclusione, un'ispezione di verifica ha luogo solo su domanda del produttore.</p> |
| Sanzioni | <p>Eventuali infrazioni sono sanzionate conformemente alla lista di sanzioni. L'elenco delle sanzioni non è tuttavia esaustivo.</p> |
| Blocco delle forniture / Esclusione | <p>Il blocco delle forniture o l'esclusione decorrono dal momento in cui l'ispettore ha constatato le infrazioni all'origine della sanzione. I certificati e i passaporti per animali che sono già stati distribuiti perdono la loro validità.</p> <p>Il blocco delle forniture dura almeno 6 mesi. Un'eventuale ispezione di verifica è eseguita solo su domanda del produttore.</p> <p>Per essere nuovamente ammessa, l'azienda esclusa deve rispettare tutte le disposizioni poste a un nuovo aderente. Un'ispezione di verifica è eseguita al più presto 6 mesi dopo l'esclusione e solo su domanda del produttore.</p> <p>In caso di blocco delle forniture e di esclusione dai programmi di marchio di Vacca Madre Svizzera, anche lo statuto GQ – Carne Svizzera è riesaminato. L'autorizzazione a produrre nel quadro di GQ – Carne Svizzera resta in vigore fino al termine dell'anno civile nel quale ha luogo il periodo di controllo. Per l'azienda sanzionata con un blocco delle forniture o esclusa, e che non richiede una nuova ispezione nel quadro dei programmi di marchio, l'autorizzazione concessa nel quadro del marchio GQ – Carne Svizzera scade al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.</p> |
| Nuovi membri | <p>Una nuova azienda è riconosciuta a decorrere dal giorno dell'ispezione. Se il titolare può provare che rispettava le condizioni dei regolamenti di produzione anche prima di tale data, a determinate condizioni l'ispettore può retrodatare il riconoscimento. La retrodatazione non può superare i 6 mesi, e interviene al più presto in corrispondenza del momento in cui l'azienda ha aderito a Vacca Madre Svizzera (cfr. lettera di conferma) o in cui le è stato notificato il primo colloquio di consulenza, se l'ispettore / il consulente visita l'azienda in ritardo a causa di un coordinamento di date. La retrodatazione non è un diritto!</p> |
| Vendita diretta | <p>È considerata vendita diretta la vendita di carne direttamente nell'azienda o per la trasformazione su mandato. Non è considerata vendita diretta la vendita occasionale di carne nella cerchia della famiglia e degli amici. Per la vendita diretta sotto l'egida dei marchi gestiti da Vacca Madre Svizzera occorre una licenza.</p> |

| | |
|---|---|
| File: L 0701-02-Wegleitung Betriebskontrolle Rindvieh it.docx | Destinatari: servizi di ispezione e ispettori |
| Autore: direzione beef control visto MW | approvato: 02.11.2021 visto: MW |
| versione: 2.2021 | In vigore dal: 02.11.2021 |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>Impressione generale (IG)</p> | <p>Al termine dell'ispezione, l'ispettore prende nota della sua impressione generale (IG). L'azienda non ha diritto alla riconferma dell'impressione generale espressa al termine dell'ispezione precedente.</p> <p>Questa valutazione è in larga parte indipendente da tutte le eventuali lacune constatate e tiene conto solo di fattori « soft », ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aspetto dell'azienda nel suo complesso, l'ordine e la pulizia, la presenza di erbacce ecc.; - lo standard qualitativo per quanto concerne il modo in cui sono tenute le vacche madri (comfort e salute degli animali, impianti di stabulazione e di carico, spazio a disposizione, luce ecc.), il margine di miglioramento realizzabile con eventuali interventi di ristrutturazione; - l'atteggiamento del responsabile (professionale, innovativo, convinto dei programmi di marchio, cordiale ecc.) <p>A = Azienda esemplare. Eccellente aspetto esterno dell'intera azienda. Standard qualitativo elevato. Gestione esemplare.</p> <p>B = Azienda che segue una buona prassi nella tenuta di vacche madri. È ordinata, pulita e rispetta le disposizioni. Può essere presentata ai consumatori in tutta tranquillità.</p> <p>C = Azienda che presenta un potenziale di miglioramento. L'azienda rispetta i requisiti, ma il suo aspetto e la sua prassi professionale essere migliorati (ad es. ordine, erbacce, igiene, spazio a disposizione, comfort degli animali nella stalla, impianti di stabulazione e di carico, pavimentazione e recinzione del parchetto all'aperto ecc.).</p> <p>D = Azienda insufficiente a livello di gestione e di immagine. L'ispettore decide di limitare il riconoscimento sulla base di fattori « soft ». Una volta scaduto il termine fissato, avrà luogo un'ispezione di verifica.</p> <p>Se è alla prima ispezione, per essere riconosciuta l'azienda deve raggiungere almeno la nota C.</p> |
|----------------------------------|--|